

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI FRA GLI ORGANI ISTITUZIONALI COMUNALI E GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEI RAGAZZI

(Approvato con atto CC 1/1999)

Art 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del comma 3, art. 26 dello Statuto Comunale, i rapporti fra gli organi istituzionali del Comune e quelli dei ragazzi democraticamente eletti dalle strutture scolastiche.

Il Consiglio comunale, valutate le modalità di costituzione degli Organi dei Ragazzi, instaura i rapporti previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Rapporti con il Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale e il Consiglio dei ragazzi si incontrano in un'assemblea aperta almeno due volte l'anno della quale il Presidente del Consiglio comunale da comunicazione al Sindaco dei ragazzi almeno 15 giorni prima.

I ragazzi hanno diritto di prendere la parola in Assemblea e presentare proposte e ordini del giorno in forma verbale, a cui possono avere risposte verbali, o in forma scritta; in tal caso il documento deve essere depositato al protocollo del Comune almeno 5 giorni prima con l'esplicita richiesta di risposta scritta o verbale.

Art. 3

Incontri straordinari

Il Consiglio dei Ragazzi nella persona del suo Presidente (Sindaco dei Ragazzi) o con lettera sottoscritta dalla metà più uno degli eletti, può chiedere un incontro straordinario con il Consiglio comunale per discutere su materie specifiche inerenti gli interessi dei ragazzi o approvare documenti che vengono proposti con le formalità di cui all'art. 2.

Art. 4

Rapporti con la Giunta comunale

La Giunta comunale si incontra con la Giunta dei Ragazzi di norma, ogni due mesi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico di propria iniziativa o su richiesta motivata della Giunta dei ragazzi. Analoghi incontri possono svolgersi con la presenza dei rispettivi capigruppo, se richiesto anche da uno solo di essi.

Il dibattito si svolge secondo le modalità di cui all'art. 2.

Art. 5

Commissioni Consiliari

Le Commissioni Consiliari, qualora discutano di argomenti inerenti gli interessi e i programmi elettorali degli studenti, possono invitare la Giunta dei Ragazzi a intervenire nella riunione con diritto di parola.

Art. 6

Incontri periodici

Su richiesta delle parti si possono avere altri incontri periodici tra Sindaco, Assessori e Capigruppo del Comune e dei Ragazzi che possono sottoscrivere anche documenti congiunti.

Art. 7

Diritto di Accesso

I consiglieri dei ragazzi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutti gli atti e le notizie utili ad espletare il loro mandato.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della delibera che lo approva, e verrà pubblicato entro i 60 giorni successivi sul Bollettino del Comune a norma dell'art. 12 dello Statuto.